

ENNIO MASERATI

FONTI PER LA STORIA SOCIALE DELLA DALMAZIA: I RAPPORTI DELL'I.R. ISPETTORE INDUSTRIALE

La figura dell'ispettore industriale, con compiti di controllo sull'applicazione della normativa a tutela del ceto operaio, era introdotta in Austria da un'apposita legge del 17 giugno 1883¹. Nominati dal ministro del commercio di concerto con quello dell'interno, questi ispettori vigilavano sull'esecuzione delle disposizioni riguardanti, nella fattispecie, la sicurezza e la salute degli operai sia negli stabilimenti industriali sia nei locali ad uso abitazione eventualmente forniti dagli imprenditori, le modalità d'impiego della manodopera, l'orario giornaliero di lavoro e le relative pause, la tenuta di elenchi del personale, la predisposizione di regolamenti di servizio, il pagamento dei salari e, infine, l'apprendistato. Si trattava d'un complesso di disposizioni tracciate, all'origine, dal Regolamento sull'Industria del 20 dicembre 1859 e successivamente modificate ed integrate con leggi del 15 marzo 1883 e dell'8 marzo 1885 e, più avanti, con quella del 23 febbraio 1897. L'estensione del distretto di sorveglianza del singolo ispettore poteva abbracciare una parte o la totalità d'una provincia e, in via eccezionale, anche oltrepassare i limiti provinciali. Infatti la competenza iniziale dell'ufficio avente sede a Trieste riguardava il Litorale austro-illirico unitamente alla Dalmazia. Solo nel corso del Novecento verranno istituite giurisdizioni separate per questi due *Länder*.

Rientrava fra gli obblighi degli ispettori industriali la redazione annuale di rapporti circostanziati sull'attività svolta, da trasmettere, tramite le autorità provinciali, al ministero del commercio, dove l'ufficio dell'ispettore centrale ne curava la pubblicazione a stampa. Pochi esemplari di questi stampati sono reperibili presso l'Archivio di Stato di Trieste², mentre nessuno risulta conservato nell'Archivio

¹ *Bollettino delle leggi dell'Impero*, 1883, puntata XXXIV, n. 117.

² Limitatamente agli anni 1899, 1900, 1901, 1902 e 1914.

storico di Zara; più proficua potrebbe forse rivelarsi una ricerca a Vienna. Negli anni a cavallo fra il vecchio ed il nuovo secolo, il titolare dell'ufficio triestino, ing. Domenico Coglievina, considerava solo marginalmente specifiche situazioni attinenti la Dalmazia, a quel tempo compresa nella sua giurisdizione; di regola forniva statistiche complessive e formulava considerazioni generali per l'intero distretto di sorveglianza, non consentendo in tal modo al lettore di distinguere fra le due realtà provinciali. Migliori possibilità di scorporare dati e notizie sulla Dalmazia sono offerte invece dalla relazione sulla pratica del lavoro a domicilio redatta da Coglievina a fine secolo ed inserita, assieme a quelle degli altri ispettori industriali dislocati nei vari *Länder*, nella serie di volumi del ministero del commercio dedicata alla menzionata pratica ed uscita fra il 1900 ed il 1901³.

Questa indagine particolare sul lavoro a domicilio era stata affidata agli ispettori industriali con decreto del 22 settembre 1897 dal ministro del commercio, visti i risultati insoddisfacenti dell'analogo compito assegnato l'anno prima alle Camere di commercio ed industria. Era infatti maturata la convinzione che gli ispettori industriali, nell'esercizio della loro attività, fossero in grado, meglio di altri organi dello Stato, di entrare in contatto diretto anche con i lavoratori a domicilio. Nondimeno, lo stesso Coglievina doveva segnalare, nella premessa alla sua relazione, le non poche difficoltà incontrate nel corso di ricognizioni effettuate per lo più sul terreno e spesso di persona. Oltre ad una diffidenza verso le interviste diffusa in tutte le categorie coinvolte nel ciclo produttivo, sia cioè da parte dei committenti come dei commissionari, un grosso ostacolo era derivato dal carattere ibrido, assolutamente indefinibile fra artigianato ed industria a domicilio, presentato nelle province adriatiche da alcune attività che, altrove, avevano invece già acquistato una precisa configurazione professionale. L'ispettore individuava un rimedio a questa situazione nel ricorso ad una più rigorosa applicazione della normativa vigente e segnatamente delle leggi 15 marzo 1883 e 8 marzo 1885, fino allora poco radicate nell'intero distretto di sorveglianza e, in singole località, neppure conosciute per sommi capi; pertanto non risultavano infrequenti i casi di rapporti di lavo-

³ *Bericht der k.k. Gewerbe-Inspectoren über die Heimarbeit in Österreich*, 3 voll., Wien 1900-1901.